



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 08.06.2016	OGGETTO: <i>Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)</i>
---------------------------------------	---

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **otto** del mese di **Giugno** alle ore 16³⁰ nella sala consiliare del Comune, alla seconda convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Cadeddu Silvia	x	
Sulas Stefano	x	
Paba Marco Mariano	x	
Violanti Erica	x	
Vecchio Barbara		x
Chessa Giuseppino	x	
Diana Antonello	x	
Schintu Giorgio	x	
Chessa Matteo	x	
Diana Federica	x	
Campus Dario	x	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Silvia Cadeddu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, assistito dal Segretario Comunale dr.ssa Emanuela Stavole e dichiara aperta la seduta – che è pubblica – ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Visti il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- all'art. 162, comma 1, prevede che *“gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione dell'art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs. 118/2001 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D. Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Visto, inoltre, l'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'art. 11, comma 14, del d.lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimento per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 96 in data 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 22.02.2016, ha approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, nella quale si tiene conto degli aggiornamenti contabili previsti nel bilancio 2016/2018;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 08.06.2016, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 37 del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio di previsione);
- allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio;
- allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2016/2018 ;
- allegato d) Limite indebitamento enti locali;
- allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*solo per gli enti locali*);
- allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni (*solo per gli enti locali*);
- la nota integrativa al bilancio;
- la relazione del revisore dei conti;

Rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (2014), dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione della Giunta Comunale nn. 26 e 27 in data 19.04.2016, relative alla **verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie**, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, **che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie**; con il relativo prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27.04.2016 relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2016 relativa all'approvazione della **TASI, tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 27.04.2016, relativa all'approvazione della **TARI, tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione della Giunta Comunale nn. 23 e 29 del 19.04.2016, relative all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle disposizioni vigenti in materia allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (**pareggio di bilancio**) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d. lgs. n. 267/2000;
- la delibera della Giunta Comunale n. 28 in data 19.04.2016 relativa al **piano delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari 2016-2018** (art. 58 L. 133/2008);
- la delibera della Giunta Comunale n. 68 in data 29.09.2015 relativa **all'approvazione dell'elenco annuale 2016, pluriennale 2016/2018 delle opere pubbliche**.

Verificato che copia degli schemi di bilancio e dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'art. 9, comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto, inoltre, l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina del patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711);
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti di recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

- b) all'articolo 5, comma 2, del d.l. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.l. n. 66/2014, e dall'articolo 1, commi 1-4, del d.l. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.l. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) e all'articolo 14, comma 1, del d.l. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.l. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli delle spese;

Atteso che la Corte Costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali quando stabiliscono un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo “non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”, va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,25% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto della relazione dell'organo di revisione;

Visti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

Il Consigliere Matteo Chessa presenta la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza da allegare alla presente deliberazione;

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (M.Chessa, F.Diana, D.Campus) espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 174, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 10 e 11 del d. lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016/-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano il quadro riepilogativo:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	954.143,08								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		35.136,58	19.816,90	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	353.463,27	217.957,03	217.957,03	217.957,03	Titolo 1 - Spese correnti	1.818.166,28	1.137.124,48	1.054.610,13	1.017.256,81
					- di cui fondo pluriennale vincolato	19.816,90	19.816,90	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.222.254,51	848.733,92	782.967,05	766.930,42					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.918,82	64.101,00	64.101,00	64.101,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	869.336,78	101.766,87	71.037,42	87.074,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale	982.335,54	101.766,87	71.037,42	87.074,05
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.562.973,38	1.232.558,82	1.136.062,50	1.136.062,50	Totale spese finali	2.800.501,82	1.238.891,35	1.125.647,55	1.104.330,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	28.804,05	28.804,05	30.231,85	31.731,64
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	335.474,26	293.000,00	293.000,00	293.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	350.608,39	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Totale	2.898.447,64	1.525.558,82	1.429.062,50	1.429.062,50	Totale	3.179.914,26	1.560.695,40	1.448.879,40	1.429.062,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.852.590,72	1.560.695,40	1.448.879,40	1.429.062,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.179.914,26	1.560.695,40	1.448.879,40	1.429.062,50
Fondo di cassa finale presunto	672.676,46								

- di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000;

- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare sul sito internet, i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (M.Chessa, F.Diana, D.Campus) espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnico- contabile: FAVOREVOLE Avv. Silvia Cadeddu

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14.06.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 14.06.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole
